

CIRCOLARE n. 10/RE del 15/10/2021

Ai Dirigenti ARSIAL

Al personale ARSIAL

Alle Organizzazioni Sindacali

Al Comitato Unico di Garanzia

Al Comitato Aziendale COVID-19

e, p.c.: Al Presidente ARSIAL

Alla Direzione Regionale Affari Istituzionali e

Personale della Regione Lazio

risorseumane@regione.lazio.legalmail.it;

Alla Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste della Regione Lazio agricoltura@regione.lazio.legalmail.it;

All'Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro adaroma@regione.lazio.legalmail.it;

All'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it;

LORO SEDI

OGGETTO: Parziale Modifiche alla Circolare n. 8 R.E. del 14 ottobre 2021 recante "MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PRESSO LE SEDI DI LAVORO DELL'AGENZIA ARSIAL "

A parziale modifica del punto 3) della circolare in oggetto, rubricato "modalità operative per la verifica", si rappresenta che in sede di prima applicazione delle prescrizioni ivi contenute ed al fine di evitare rallentamenti all'entrata della Sede di Arsial, l'attività di controllo delle certificazioni verdi Covid-19, verrà effettuata, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo 13 del DPCM 17 giugno 2021 e delle linee guida emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, direttamente dal datore di lavoro.

Con atto formale, il Direttore Generale, con l'assistenza della Dirigente dell'Area Risorse Umane, potrà delegare i dirigenti ed altro personale ad effettuare l'attività di verifica del possesso della certificazione presso gli uffici dell'Agenzia.

La verifica sarà effettuata "a campione", su almeno il 20% del personale ogni giorno in servizio presso la Sede centrale e presso le Sedi decentrate e comunque ogni qualvolta sia ritenuta utile.

Fatte salve eventuali future integrazioni e/o modifiche, resta confermata ogni altra disposizione contenuta nella Circolare n. 8 R.E. del 14 ottobre 202.

Si ricorda che all'esito della verifica gli operatori incaricati non acquisiscono, né registrano alcun dato, né sono autorizzati alla conservazione o alla riproduzione dei documenti che vengono esibiti. L'attività di verifica non comporta, altresì, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in qualunque forma.

La Dirigente dell'Area Risorse Umane Dott.ssa Patrizia Bergo

> Il Direttore Generale Dott. Agr. Fabio Genchi

Informativa trattamento di dati personali effettuato nel contesto delle verifiche della Certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro ARSIAL in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

VERIFICA CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) La informiamo che, dal 15 ottobre 2021 per accedere alle sedi di lavoro dell'Agenzia ARSIAL, in ossequio alle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19", nonché del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica avente ad oggetto "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale", è necessario procedere alla verifica del possesso e validità delle certificazioni verdi Covid 19.

Per la verifica di tali certificazioni, l'addetto al controllo (verificatore) potrà, altresì, chiederle l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare l'intestazione della certificazione esibita.

Un eventuale rifiuto ad esibire il documento di identità, la certificazione e/o in caso di non validità degli stessi, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, comporta l'impossibilità di accedere alle sedi di lavoro dell'Agenzia ARSIAL.

I dati personali e le informazioni ricavate dall'attività di verifica saranno trattati **esclusivamente** dall'addetto ai controlli per consentire o negare l'accesso.

Nello svolgimento di tali attività il verificatore non raccoglierà i dati dell'intestatario ma effettuerà l'attività di trattamento del dato nel caso in cui il soggetto interessato dall'obbligo di possesso della certificazione verde:

- a) risulti privo di certificazione o non sia in grado di esibirla in formato digitale o cartaceo o abbia una certificazione non valida o scaduta;
- b) si rifiuti di esibire la certificazione;
- c) non coincida con il soggetto che esibisce la certificazione.

In ogni caso le informazioni acquisite non saranno pubblicate, comunicate direttamente o indirettamente anche via mail, chat o telefono, web o social a soggetti terzi non autorizzati.

Il trattamento delle informazioni di cui sopra non richiede il consenso dell'interessato ed è lecito ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. C) del Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui al Decreto-legge 52/2021 e Decreto-legge 127/2021.

FAC - SIMILE NOMINA INCARICATO ALLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 E ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Il sottoscritto Dott. Agr. Fabio Genchi, Direttore Generale di ARSIAL, quale Datore di Lavoro unitamente al Dirigente dell'Area Risorse Umane

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 – "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021 Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del ... avente ad oggetto "Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 da parte del personale":

Considerato che in attuazione delle disposizioni citate è necessario procedere alla verifica del possesso e della validità delle certificazioni verdi Covid 19 nei confronti dei soggetti individuati nell'ambito delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro ARSIAL in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening",

DELEGA

II/La Sig./Sig.ra......adeffettuare l'attività di verifica delle certificazioni verdi covid in attuazione delle "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro ARSIAL in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening"

Nell'adempimento di tale mansione, l'Incaricato dovrà rispettare le istruzioni di seguito impartite. **ISTRUZIONI**:

L'incaricato dovrà, **prima dell'accesso** ai servizi ed attività da parte degli utenti, comportarsi come di seguito:

1) Chiedere l'esibizione della certificazione verde COVID-19 e contestualmente procedere alla verifica della validità di tale certificazione utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile descritta nell'allegato B del Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri 17 giugno 2021 e smi (app VerificaC19). Ai sensi del comma 4 del succitato DPCM, l'Incaricato è altresì autorizzato a chiedere agli utenti l'esibizione di un documento di identità al fine di verificare l'intestazione della certificazione verde esibita.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 52/2021, tali certificazioni attestano una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
- 2) Qualora l'utente manifesti di essere un soggetto escluso dalla campagna vaccinale (ad es. per età) e/o esente sulla base di idonea certificazione medica (rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute), l'Incaricato dovrà trattare tali documenti ed informazioni esclusivamente per consentire o negare l'accesso.

Si specifica che l'Incaricato dovrà esclusivamente chiedere l'esibizione del documento d'identità e della certificazione e limitarsi a verificarne la validità tramite lo strumento fornito.

Non è pertanto consentita la raccolta, conservazione ed altri successivi trattamenti dei dati contenuti nelle medesime certificazioni e nei documenti connessi, fatta eccezione per le comunicazioni previste in favore del Datore di lavoro secondo le modalità indicate nel documento "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Nell'adempimento dei propri compiti l'Incaricato si impegna:

- a non diffondere o comunicare a soggetti non legittimati o autorizzati i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, o altre informazioni direttamente o indirettamente acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e mansioni all'interno dell'ente. In caso di dubbio, è necessario accertarsi che i soggetti cui si dovessero comunicare i dati siano o meno legittimati o autorizzati a riceverli, mediante richiesta preventiva al proprio Responsabile/Referente;
- a non lasciare incustoditi documenti, fascicoli, lettere, appunti, strumenti informatici contenenti file e quant'altro possa contenere dati personali e/o informazioni raccolti nell'espletamento della propria funzione;
- a cancellare in modo permanente i dati personali comuni, sensibili, giudiziari, sanitari o altre informazioni di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della prestazione professionale al termine del rapporto di collaborazione.

Ciascun trattamento dovrà avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona interessata al trattamento, e dovrà essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità dei dati da parte di terzi.

- il dispositivo mobile deve essere utilizzato <u>esclusivamente</u> per le finalità oggetto della delega e per le comunicazioni urgenti sia in formato voce sia in formato dati, con la struttura competente in materia di risorse umane o con la Direzione Generale ed i competenti uffici di Staff. È vietato ogni altro uso del terminale assegnato.

INCARICA, altresì,

lo stesso alle attività di "accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19" secondo le procedure indicate nelle citate modalità organizzative.

Qualora sia necessario effettuare attività di contestazione l'incaricato dovrà utilizzare il fac-simile di processo verbale di accertamento e contestazione ai sensi della normativa in materia di verifiche certificazioni verdi covid 19 allegato alle "Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche della certificazione verde covid-19 presso le sedi di lavoro regionali ove presta servizio personale della giunta regionale in attuazione del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening".

Data,	
Delegato/Incaricato del Trattamento	
Datore di Lavoro/Titolare del Trattamento	

FAC SIMILE VERBALE ACCERTAMENTO E VIOLAZIONE

Luogo data	
PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E NORMATIVA IN MATERIA DI VERIFICHE CERTIFICAZ (Decreto Legge n. 52/2021, Decreto Legge n. 127/2022)	ZIONI VERDI COVID 19
L'anno, il giorno del ore, presso, incaricato del violazioni in materia di certificazione verde Covid-1	mese di, alle i locali di il sottoscritto dell'accertamento e contestazione delle 9 con atto prot. n, del
ACCERTA	
documento di riconoscimento), è presente	, identificato con (inserire estremi del , dipendente e all'interno della sede ARSIAL sita in in violazione dell'art. 9-quinquies del ficazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87,
 o sprovvisto di certificazione verde Covid-19 oppure o si rifiuta di esibire in modalità cartacea o digitale la ce 	
Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa	irrogata dal Prefetto. (*)
Il trasgressore chiede che venga inserita nel processo ve	erbale la seguente dichiarazione:
NOTIFICA: Il sottoscritto verbale in triplice copia, una delle quali vie, media	, redige il presente ene rilasciata per notifica al Sig. nte consegna nelle proprie mani.
Il Verbalizzante Il Trasgressore	

In caso di rifiuto da parte del trasgressore di ricevere copia del presente verbale, lo stesso gli verrà notificato a mezzo di raccomandata postale A.R.

(*) Ai sensi dell'art. 9-quinquies del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall'art. 1 del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, l'accesso alle sedi di lavoro, in assenza del possesso della certificazione verde Covid-19, fatta eccezione per i soggetti esonerati dal rispetto di quanto sopra in quanto esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, è punito con la sanzione stabilita in euro da 600,00 a euro1500,00 irrogata dal Prefetto.